

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

PARERE n. 207 del 05/04/2023

Oggetto: INIZIATIVE VERONESI SRL – Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra il Comune di Bussolengo e Settimo di Pescantina.
Comuni di localizzazione: Bussolengo e Pescantina (VR).
Procedura di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018, DGR n. 1628/2015).
Attuazione della sentenza n. 82 del 6/5/2021 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della nota regionale prot. n. 421471 del 24/09/2021).
Parere non favorevole di compatibilità ambientale

PREMESSA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 1628/2015 "*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali*";
- TENUTO CONTO che, per l'intervento in oggetto, la società proponente Iniziative Veronesi S.r.l. (sede legale: Breno (BS), Piazza Vittoria 19; C.F./P.IVA: 03877840987) ha presentato istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita agli atti con prot. n. 323286 del 2/8/2018;
- CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale nella seduta del 17/04/2019 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto (parere n. 65);
- CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 205101 del 27/5/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e che il proponente

- ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota acquisita al prot. regionale con n. 220231 del 06/06/2019;
- CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA ha confermato, all'unanimità dei presenti, il proprio parere non favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto nel corso della seduta del 24/07/2019, con parere n. 93 del 24/7/2019;
- PRESO ATTO che il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sulla scorta dei pareri n. 65 del 17/04/2019 e n. 93 del 24/07/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha adottato il provvedimento di VIA non favorevole con proprio Decreto n. 91 del 29/08/2019;
- PRESO ATTO che, a seguito del provvedimento di VIA non favorevole, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha espresso, con proprio decreto n. 186 del 30/04/2020, il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento;
- TENUTO CONTO che la società Iniziative Veronesi S.r.l. ha presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 91 del 29/08/2019 e gli allegati pareri del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 65 del 17/04/2019 e n. 93 del 24/07/2019, e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020;
- PRESO ATTO che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 82 del 6 maggio 2021, ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati;
- TENUTO CONTO che, a seguito di quanto espresso nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota ricevuta in data 22/06/2021 con prot. n. 281057, ha presentato formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- CONSIDERATO che con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 dispone che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021;
- CONSIDERATO che, pertanto, nel corso della seduta del 13/10/2022 è stata comunicata al Comitato tecnico regionale VIA la riapertura del procedimento di autorizzazione e conseguentemente di quello di valutazione di impatto ambientale;
- CONSIDERATO che nel corso della medesima seduta è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato ad effettuare gli approfondimenti opportuni a seguito della citata sentenza del TSAP;
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto necessario richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- TENUTO CONTO che il parere obbligatorio è stato richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota prot. n. 108801 del 09/03/2022, e che quest'ultimo si è espresso in data 08/11/2022, con voto n. 92/2022, concludendo che *"ai sensi delle vigenti NTC 2018 non si ravvede per le opere in progetto, così come presentate, possibilità di deroga alle disposizioni riportate al punto 5.1.2.3"* e pertanto la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici *"è del parere che il progetto delle opere di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Adige, in località Corno, nei Comuni di Bussolengo e Pescantina /VR), debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato"*;

- PRESO ATTO** che, sulla base della propria istruttoria del 4 marzo 2022 e di quanto formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, con voto n. 166 del 21/12/2022, ha espresso parere non favorevole all'intervento in oggetto e che tale parere è stato trasmesso all'U.O. VIA in data 02/01/2023 (prot. n. 1327);
- PRESO ATTO** che in data 17/03/2023, con nota prot. n. 8533-P, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto (ricevuto con prot. n. 165859 del 24/03/2023);
- VISTA** la relazione istruttoria per la valutazione di incidenza della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, trasmessa con nota prot. n. 182437 del 03/04/2023;
- VISTE** le valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio di seguito illustrate;

ISTRUTTORIA

Nel parere n. **65 del 17/04/2019** il Comitato Tecnico Regionale VIA è pervenuto alle seguenti valutazioni conclusive:

“vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta agli uffici VIA;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige espresso con prot. n. 164699 del 15/04/2014;

preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 409737, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 09/10/2018;

preso atto del parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona del 26/02/2019 prot. n. 79541;

preso atto del parere contrario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, (prot. n. 7820 del 26/3/2019);

tenuto conto delle osservazioni pervenute attinenti al processo di partecipazione del pubblico, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'area di interesse ricade in un sito soggetto a numerosi vincoli e limitazioni dovuti a valenze ambientali e di natura storica, individuati nei diversi strumenti di pianificazione analizzati;

considerato che l'intervento ricade all'interno di un Sito Rete Natura 2000, denominato “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” (codice SIC 3210043);

valutato che l'intervento si trova a meno di 100 metri dalla Chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XVIII secolo e considerato edificio di particolare pregio storico-architettonico;

valutato che la demolizione del ponte potrebbe generare vibrazioni tali da interferire con le strutture residenziali nelle vicinanze;

considerata la presenza del percorso naturalistico “Alzaia” che costeggia l'Adige, elemento di memoria storia e paesaggistica;

considerata la vocazione turistica dell'area oggetto di intervento, la quale sviluppa parte della sua potenzialità socio economica attraverso le manifestazioni di canoa e rafting fatte su quel tratto di fiume Adige;

tenuto conto che l'innalzamento del livello idrico in Adige introdotto dalla traversa potrebbe indurre alterazioni della quota della falda;

considerato il rigurgito indotto dalla traversa che interesserà circa 3 km di fiume, creando delle possibili condizioni ambientali diverse rispetto a quelle del corso d'acqua così come è attualmente;

considerato che non è stato previsto un piano di ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto idroelettrico;

considerato che non sono state valutate alternative progettuali;

considerato che non sono stati approfonditi gli effetti cumulativi sul corpo idrico originati dalla condizione di compresenza con altri impianti nella stessa asta del fiume Adige;

considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale dovuta alla modifica dell'idrodinamica in alveo e dalla rettifica e rimodellamento delle sponde, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica;

valutato che nel progetto sono molteplici i riferimenti all'impianto in itinere di Arcè della stessa Ditta proponente;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio,

il Comitato Tecnico Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (assenti il delegato della Direzione Regionale Ambiente ed il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale), esprime all'unanimità dei presenti **parere non favorevole** in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, per le motivazioni sopra esposte”

Con nota prot. n. 205101 del 27/5/2019, la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 17/4/2019, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite dagli uffici regionali con prot. n. 220231 del 6/6/2019.

Esaminate e valutate le osservazioni e i documenti presentati dalla società Iniziative Veronesi S.r.l., il Comitato Tecnico Regionale VIA è pervenuto, per le motivazioni illustrate e argomentate nel **parere n. 93 del 24/07/2019**, alle seguenti conclusioni:

“*vista* la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. n. 985/2013;
- la D.G.R. n. 2299/2014;
- la D.G.R. 1856/2015;
- la D.G.R. 1988/2015;
- la D.G.R. 1628/2015;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico e naturale;

riesaminato lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti, i pareri e le osservazioni pervenuti in sede di VIA;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Ditta,

considerato che non si ritengono completamente superati i motivi ostativi individuati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, ed in particolare:

- *il parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona del 26/02/2019 prot. n. 79541, in riferimento al ponte in progetto, il quale prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m;*
- *il parere contrario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 7820 del 26/3/2019 (ricevuto con prot. n. 122176 del 2/3/2019) ed i relativi elementi ostatici individuati;*
- *il tema del rigurgito che, a seguito della presenza della traversa, interesserà circa 3 km del fiume Adige, dando luogo a condizioni ambientali diverse rispetto allo stato attuale;*
- *le controdeduzioni alle osservazioni del proponente trasmesse dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, anticipandole via mail.*

*Tutto ciò visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, la conferma del **parere non favorevole** al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame”.*

La conferenza di servizi per la realizzazione dell'impianto in oggetto si è conclusa con parere negativo a seguito del provvedimento di V.I.A. non favorevole (Decreto n. 91 del 29/08/2019) e sulla scorta del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI. **Con decreto n. 186 del 30/04/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato espresso il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento.**

Il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 91 del 29/08/2019 e i pareri del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 65 del 17/04/2019 e n. 93 del 24/07/2019, rispettivamente Allegato A e B del medesimo decreto, e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020, sono stati impugnati avanti il Tribunale Superiore delle Acque, che, con **sentenza n. 82 del 6 maggio 2021**, ha disposto **l'annullamento dei provvedimenti impugnati** per le motivazioni nella stessa indicate.

A seguito di quanto rilevato nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota n. 281057 in data 22/06/2021, ha presentato **formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi** per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 ha disposto che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, supporto Giuridico e contenzioso di rideterminarsi sui provvedimenti di V.I.A. già adottati, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021.

Nel corso della seduta del 13/10/2022 è stata comunicata al Comitato tecnico regionale VIA la riapertura del procedimento di autorizzazione e conseguentemente di quello di valutazione di impatto ambientale ed è stato nominato il nuovo gruppo istruttorio incaricato ad effettuare gli approfondimenti a seguito della sentenza del TSAP.

L'istruttoria di VIA si è focalizzata sugli aspetti tecnici e ambientali che sono stati evidenziati nelle motivazioni della sentenza di annullamento, facendo proprie tutte le altre valutazioni espresse nella precedente istruttoria.

In particolare sono stati valutati i seguenti elementi:

1. Distanza minima tra le pile del ponte (D.M. 17 gennaio 2018 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

A seguito di quanto rilevato nella sentenza del TSAP sulla “possibile deroga alla luce netta minima fra pile contigue e spalla del ponte” che la Regione Veneto non avrebbe richiesto al Consiglio Superiore LL-PP., la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del

04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto tassativo richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tale parere è stato richiesto con nota prot. n. 108801 del 09/03/2022.

Il Consiglio Superiore Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere (voto n. 92/2022) trasmesso in data **24/11/2022** con nota prot. n. 11195 (acquisito dagli uffici regionali con prot. n. 544372 del 24/11/2022).

Nel sopraccitato voto 92/2022 viene specificato tra l'altro che:

- *che le NTC 2018 al fine di garantire le normali condizioni di sicurezza sia per gli utenti della infrastruttura stradale che degli abitanti dei luoghi, confermando le disposizioni del RD 523 del 25 luglio 1904, al punto 5.1.2.3 dispongono "Il manufatto non dovrà interessare con pile, spalle e rilevati la sezione del corso d'acqua interessata dalla piena di progetto e se arginata, i corpi arginali" e ancora "Qualora fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce netta minima tra pile contigue, o fra pila e spalla del ponte, non deve essere inferiore a 40 m misurati ortogonalmente al filone principale della corrente";*
- *che ai sensi delle vigenti NTC 2018 non si ravvede per le opere in progetto così come presentate possibilità di deroga alle disposizioni riportate al punto 5.1.2.3;*

e pertanto il Consiglio Superiore Lavori Pubblici perviene alla eseguenti conclusioni:

"...il progetto delle opere di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico del Fiume Adige in località Corno, nei Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR) per il quale la Regione Veneto ha richiesto parere di compatibilità idraulica, debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato".

Si riportano di seguito le conclusioni del parere non favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata LL.PP. di Verona con voto n. 166 del 21/12/2022:

"CONSIDERATO che il progetto della traversa in località Corno, nei comuni di Bussolengo e Pescantina, analizzato alla luce del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'istruttoria del 4 marzo 2022 non può essere valutato favorevolmente così come presentato, in quanto deve essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nel parere n. 92/2022 della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

CONSIDERATO altresì che le modifiche al progetto non possono essere oggetto di prescrizioni in quanto le stesse comporterebbero variazione di carattere sostanziale al punto tale da comportare la presentazione di un progetto diverso da quello discusso,

CONSIDERATO altresì che la soluzione prospettata non è conforme al punto 5.1.2.3 delle NCT 2018 e non è derogabile alla stessa disposizione normativa, come da parere n. 92/2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

Tutto ciò premesso la Commissione con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE all'intervento di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Adige nei Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR) in località Corno – potenza nominale impianto pari a 2999 kW – pratica Concessione D/12396."

2. Incidenza negativa sul paesaggio

Avendo coinvolto nell'istruttoria precedente la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI per la valutazione degli impatti generati dall'intervento sulla matrice paesaggio, anche per la nuova istruttoria di VIA si è ritenuto utile acquisire il contributo istruttorio della medesima soprintendenza in merito alle valutazioni paesaggistiche, in particolar modo per gli aspetti contestati nella sentenza di annullamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di VR, RO e VI con parere inviato in data 17/03/2023, con nota prot. n. 8533-P (ricevuto con prot. n. 165859 del 24/03/2023), ha effettuato le valutazioni di seguito illustrate:

“ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed esperita l'istruttoria di competenza sulla stessa, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, e per i successivi adempimenti da parte di codesta Regione, comunica quanto segue:

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

• Beni paesaggistici

L'area di progetto è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. c) – aree tutelate per legge: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

• Beni architettonici (nelle vicinanze)

Nelle vicinanze dell'area d'intervento risultano presenti tre immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. In particolare:

- *“Chiesa di San Giovanni Battista” - vincolata “ipso iure” ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, posta in destra Adige a brevissima distanza dall'area d'intervento;*
- *“Chiesa di S. Antonio Abate” - d.m. 14/01/2010, posta in sinistra Adige all'interno del borgo storico di Settimo;*
- *“Villa Sparavieri” - d.m. 19/03/1988, segnato al c.f. - fg. 26, part. 15-94, posta in sinistra Adige all'interno del borgo storico di Settimo;*
- *“Corte Bricci Fagioli ora Manni” - d.m. 24/11/2011, segnato al c.f. - fg. 26, part. 1-2-121, posta in sinistra Adige all'interno del borgo storico di Settimo.*

• Beni archeologici

Nulla da segnalare.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede, nel suo complesso, la realizzazione dei seguenti manufatti:

- *una traversa fluviale con n. 5 paratoie a settore, funzionale alla creazione di un sostegno del livello fluviale e di un salto idroelettrico;*
- *un nuovo ponte carrabile, in sostituzione dell'esistente, costituito da n. 5 pile in alveo e da n. 6 travi prefabbricate, con ulteriori opere collaterali sempre in alveo quali una scala di risalita dei pesci e uno scivolo per canoe;*
- *una centrale idroelettrica in sponda destra, interrata, con opere di presa e restituzione rispettivamente a monte e valle della traversa, non interrate e comportanti modifiche dell'assetto spondale del fiume;*
- *un nuovo raccordo stradale in sponda destra, con strada di accesso alla centrale, e ulteriori opere stradali di raccordo con la viabilità esistente in sponda sinistra, il tutto a causa della notevole maggiore altezza del nuovo ponte rispetto all'esistente.*

3. PARERE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione prodotta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate

dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:

1) Impatti sui caratteri paesaggistici del fiume Adige:

- L'intervento comporta, nel suo complesso, la radicale trasformazione di un ampio tratto del fiume Adige, che dalla località di Settimo di Pescantina si estende sia verso monte che verso valle coinvolgendo un'area di notevole estensione. Tale area, che comprende le sponde fluviali tutelate, ancora conserva in buona parte intatte le caratteristiche morfologiche, naturalistiche e anche culturali, la cui origine è da ricercarsi negli ormai inscindibili legami fra le opere della natura e dell'uomo che nei luoghi in argomento hanno da tempo trovato una fusione e un equilibrio non comuni.
- In base al progetto, il tratto di fiume interessato, che attualmente è totalmente libero di scorrere nel suo alveo, assume l'immagine totalmente differente e straniante di uno specchio d'acqua sostanzialmente fermo, a monte della traversa, il cui deflusso è regolato a valle in maniera artificiale e in base a logiche totalmente estranee a quelle dell'assetto paesaggistico storicamente affermato, alla conservazione degli elementi naturali superstiti e all'integrazione minimale e sostenibile delle opere previste nel contesto di riferimento.
- Più nello specifico, gli effetti e le trasformazioni che si determineranno sull'assetto fluviale in argomento comportano, a monte della traversa, l'alterazione per circa 3 Km delle caratteristiche naturali del corso d'acqua, che non risulterà più in perenne movimento e soggetto alle piene e alle magre che da sempre lo contraddistinguono ma, come detto, in una situazione di stasi che perdurerà pressoché inalterata per gran parte dell'anno; a valle della traversa, inoltre, il movimento dell'acqua risulterà artificialmente ricreato e regolato in modo pressoché costante e uniforme, prevalentemente tramite l'opera di restituzione idrica in sponda destra e, in maniera minore, tramite il deflusso soprastante le paratoie: data l'ampiezza dell'alveo e la lunghezza del tratto di fiume interessato, e date anche le caratteristiche proprie del fiume Adige soggetto ad escursioni di portata e quindi a mutamenti paesaggistici non indifferenti nel corso delle stagioni, le suddette trasformazioni determinano impatti paesaggistici molto importanti, pressoché permanenti e di fatto impossibili da mitigare;
- Con le dovute differenze in termini di contesto e caratteristiche delle specifiche opere previste, è possibile proporre a livello paesaggistico un'analogia tra le trasformazioni progettate e descritte sul sito in argomento con quanto già in essere in corrispondenza del primo tratto del fiume Mincio in uscita dal lago di Garda: tale tratto fluviale risulta, infatti, interamente artificializzato, sia nelle sponde che nel regime idraulico, a partire dagli anni '30 e sino agli anni '60 del Novecento, attraverso grandi opere di sistemazione e infine con la realizzazione della traversa di Salionze/Ponti sul Mincio (Edificio Regolatore del Lago di Garda). Tali opere hanno, con ogni possibile evidenza, del tutto compromesso i caratteri morfologici, naturalistici e culturali di antica origine del paesaggio in questione, precedentemente caratterizzato da innumerevoli isole e isolotti fluviali (ne rimane uno solo), da un andamento del fiume morfologicamente molto più articolato, dal placido scorrere delle acque e da significative variazioni dei livelli in base alle stagioni (oggi estremamente ridotti a causa della costante e attentissima regolazione artificiale). L'area vedeva inoltre la presenza di numerosi e importanti complessi produttivi (mulini e peschiere), in gran parte distrutti dalle sistemazioni spondali e infine del tutto scomparsi per la stasi delle acque seguita alla realizzazione della traversa. Il livello di trasformazione ora proposto per il fiume Adige si avvicina in maniera significativa all'ormai storicizzata sistemazione del Mincio, che la Scrivente ritiene un esempio ormai datato e non più riproponibile sulla base delle più aggiornate sensibilità in materia di tutela paesaggistica, a maggior ragione per un fiume non collegato a un grande bacino lacustre come è il caso dell'Adige.
- Inoltre, non è in alcun modo possibile, al contrario di quanto si sostiene nella documentazione di progetto, parlare di una positiva rinaturalizzazione del fiume, in quanto essa non può fondarsi unicamente sui maggiori volumi d'acqua artificialmente trattenuti in alveo grazie alla traversa.

Sostenere quindi che, per i circa 3 km di rigurgito a monte della traversa, l'opera comporti una maggiore presenza di volumi d'acqua in alveo, indipendentemente dalla stagione o dalle precipitazioni, equivale ad ammettere che l'intero assetto idraulico e quindi paesaggistico del fiume verrebbe stravolto e subordinato alle sole esigenze di funzionamento dell'impianto idroelettrico, privando il corso d'acqua delle sue continue e costanti variazioni di livello e del libero scorrimento delle acque che, dal punto di vista squisitamente percettivo, determina le continue vibrazioni della corrente e della luce da essa riflessa, che rendono evidente il naturale e costante deflusso del fiume. Tali aspetti, unitamente alla facilità di accesso all'alveo e a tutti gli spazi oggetto di intervento, in particolare dall'abitato di Settimo e lungo la strada alzaia, hanno nel tempo favorito una cospicua fruibilità pubblica dei luoghi, nei quali le persone sono in grado, attraversandoli, di percepire costantemente e attraverso numerosissimi stimoli fisici e percettivi il trascorrere del tempo e i segni del naturale mutamento delle stagioni e del paesaggio. Tutto questo risulterebbe inevitabilmente e profondamente modificato, in senso negativo, dal progetto in argomento;

- *sempre in riferimento alla situazione del fiume Mincio, non certamente a caso la Provincia di Mantova ha recentemente presentato un progetto denominato "Rinaturazione del fiume Mincio per la riqualificazione idraulica/idroviaria della tratta Mantova/Peschiera del Garda", che muove le basi dalla situazione sopra descritta e il cui focus – come ben esplicita il titolo – sono le opere di "rinaturazione del fiume", che nonostante sia trascorso ormai un secolo dai primi interventi di artificializzazione del suo corso e oltre sessant'anni dalla costruzione dell'edificio regolatore del Lago (traversa), ancora sconta pesantissime conseguenze a livello ambientale e paesaggistico a causa di tali interventi. A maggior ragione, quindi, interventi analoghi che si ipotizza di realizzare stavolta sul corso del fiume Adige (costruzione di traverse, artificializzazione delle sponde e regolazione artificiale del flusso idraulico, il tutto in un contesto insediativo storico) a detta della Scrivente sono totalmente da rigettare, per non dover far carico alle future generazioni di nuove, complesse e imponenti opere di "rinaturazione";*

2) Impatti sui caratteri e valori paesaggistici del contesto fluviale tutelato:

- *Le caratteristiche naturali dell'Adige sopra descritte costituiscono delle peculiarità intrinseche al fiume stesso, rispetto alla sua natura idraulica, alla portata e alle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dell'alveo, ma anche estrinseche, in relazione agli insediamenti umani sorti accanto al fiume, alle opere di difesa spondale e ai percorsi storicamente presenti e che si articolano lungo le arginature, in cui le opere dell'uomo storicamente realizzate risultano ormai perfettamente integrate e in simbiosi con quelle della natura. Logicamente le opere dell'uomo richiedono costante manutenzione, con conseguenze a volte evidenti sulla componente naturalistica la quale, a sua volta, se tali opere non determinano alterazioni estreme e permanenti, è in grado di riprendere rapidamente la sua forza incidendo in maniera dinamica in un contesto paesaggistico in perenne mutamento, così come lungo l'Adige è sempre avvenuto;*
- *Le trasformazioni e i conseguenti impatti prodotti dalle opere previste dal progetto si estendono e si riverberano, inevitabilmente, anche a tali insediamenti, opere e percorsi, con particolare riferimento al borgo storico di Settimo e agli ulteriori elementi antropici citati. La modalità con la quale il progetto si relaziona al contesto fluviale è tuttavia fortemente radicale e prevaricante, alterandolo in maniera di fatto permanente nei suoi aspetti più delicati, significativi e pregni di valori anche culturali, in riferimento alle vicende umane passate e presenti. L'abitato di Settimo, infatti, ancora vanta uno strettissimo rapporto con il fiume, che da questo punto di vista rappresenta sia una invariante naturalistica (peraltro in continua mutazione nel corso del tempo, delle singole giornate così come delle stagioni) sia una vera e propria "infrastruttura navigabile", che come è noto ha rappresentato fin dall'antichità la principale via di comunicazione tra il territorio veronese, il Trentino e il Tirolo: da qui la nascita di numerosi insediamenti lungo le sue sponde, che proprio dalle attività connesse al fiume (ad es., i traffici commerciali) traevano spesso la propria ragione d'essere e la fonte principale del loro sostentamento economico. La presenza, nelle vicinanze dell'area di intervento, di ben due chiese – tra cui quella di particolare rilevanza architettonica intitolata a San Giovanni Battista – e di altrettanti complessi di villa o corte storica tutelati, stabilisce*

la particolare importanza storico-culturale del sito e il suo antico legame con il fiume le cui caratteristiche non hanno subito drastiche modificazioni;

- *Rispetto a tale contesto paesaggistico e storico-culturale, le opere proposte risultano, nel loro complesso, fortemente sproporzionate rispetto alla struttura insediativa e viabilistica, ai caratteri d'insieme e alle dimensioni del suddetto abitato, per i quali le attuali dimensioni del ponte sull'Adige appaiono sufficienti al fine di garantire la comunicazione veicolare tra le due sponde. Le caratteristiche del nuovo ponte, e in particolare le quote d'imposta e la larghezza dell'impalcato, unitamente alla dimensione e al passo delle pile, contraddistinguono invece un'opera fortemente prevaricante del contesto, calata al suo interno prescindendo da una attenta riflessione sulla stessa scala architettonica dei manufatti proposti, che non trovano alcun possibile termine di paragone, dal punto di vista dimensionale, con quelli esistenti non solo a Settimo ma in un amplissimo areale circostante.*
- *Nello specifico: la prevista dimensione in pianta delle pile (m 26,00x2,00) a sostegno dell'impalcato del ponte; la loro altezza, di circa m 1,70 superiore rispetto a quella dei pilastri dell'attuale ponte; il loro numero, anch'esso maggiore di quello degli appoggi esistenti in alveo con la conseguente riduzione dell'interasse fra le pile; la sezione dell'impalcato, notevolmente più ampia dell'esistente; infine, la presenza delle paratoie ancorate sul fondo dell'alveo, si configurano come una serie di elementi architettonici e ingegneristici che tutti assieme concorrono alla costituzione di un ostacolo fisico e percettivo massivo e pressoché continuo, che attraversa l'intera larghezza del corso fluviale. Tale struttura, non integrata nel contesto paesaggistico data anche la sua posizione in alveo, determina una sostanziale ostruzione e discontinuità del corso fluviale che, come già riferito, risulta estremamente difficile da mitigare anche solo parzialmente. L'eccezionale e del tutto irragionevole dimensione delle pile, estese per 26 metri all'interno dell'alveo lungo l'asse di scorrimento del fiume, determina la totale perdita di intervisibilità del suo corso, per una zona molto estesa lungo le sponde e strada alzaia, ben più ampia rispetto all'ingombro del manufatto: da questo punto di vista, anche rispetto al progetto della traversa di Arcé su cui la Scrivente ha già espresso parere contrario, la soluzione adottata a Settimo risulta ulteriormente peggiorativa dell'impatto paesaggistico proprio per la dimensione molto più grande delle pile in alveo.*
- *Anche il modesto tentativo di mitigazione delle sole paratoie della traversa, tramite una lama d'acqua di cm 5 che dovrebbe costantemente superare lo sbarramento delle paratoie stesse, risulta del tutto insufficiente a garantire il complessivo miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi rispetto alla situazione esistente: di fatto, per un'ampia zona circostante l'opera oggetto di notevole frequentazione pubblica, complici gli impalcati del ponte e della passerella più a monte, la dimensione delle pile e le paratoie, il fiume stesso di fatto non sarà più visibile;*
- *La citata maggiore altezza di m 1,70 circa del nuovo ponte carrabile rispetto all'esistente, oltre ad aumentarne significativamente l'impatto paesaggistico, pone anche la necessità di adeguare la viabilità esistente da entrambi i lati del fiume. All'interno dell'abitato di Settimo, la viabilità (assieme agli edifici su di essa prospicienti) si trova ad una quota sensibilmente inferiore rispetto a quella del nuovo ponte, e necessita dunque di significative modifiche per il raccordo con lo stesso. Sul lato di Bussolengo, è previsto un completo rifacimento della viabilità rispetto all'attuale tracciato, con l'ipotesi di creare una zona di sosta a servizio della Chiesa di San Giovanni, la cui scarsa definizione a livello progettuale non garantisce un'adeguata tutela del bene culturale nonché un suo coerente inserimento nell'area di progetto. La chiesa di San Giovanni, inoltre, prospetta con la sua facciata principale direttamente verso la sponda destra dell'Adige, della quale tuttavia il progetto prevede la completa alterazione e artificializzazione mostrando una manifesta insensibilità rispetto alla salvaguardia di un luogo direttamente connesso al bene culturale.*
- *Dal punto di vista della conservazione del paesaggio storico del borgo, appare inoltre inopportuna la scelta di ampliare in modo così rilevante la carreggiata del ponte, portandola a m 11,00: in seguito a ciò, infatti, potrebbe verificarsi un deciso aumento dei passaggi veicolari nella zona, rispetto al quale la struttura insediativa e viabilistica del borgo di Settimo risulta del tutto inadeguata. Ciò, inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative sulla tutela delle importanti ville e corti storiche presenti lungo l'asse viario di via Bertoldi.*

- *Le trasformazioni proposte a carico delle stesse aree spondali risultano, a loro volta, molto estese, impattanti e fortemente percepibili, dato che in destra Adige vanno a modificare in maniera radicale anche la morfologia della sponda, per una grande area di circa 200x50 m. In tale area, e in particolare nella porzione a valle della traversa, la ricca vegetazione spondale con alberi d'alto fusto attualmente presente verrebbe di fatto azzerata.*
 - *L'alterazione del tratto di sponda fluviale interessato comporta, oltre alle modifiche morfologiche e al taglio della vegetazione, anche la realizzazione di manufatti quali griglie metalliche, pali e solai in calcestruzzo in sostituzione delle arginature in terra. Tali manufatti, del tutto estranei al contesto paesaggistico di riferimento e in grado di artificializzarne pressoché totalmente le caratteristiche sia fisiche che percettive, definiscono una conformazione innaturale della sponda caratterizzata da un rigido rigore geometrico e da materiali artificiali, a ulteriore detrimento dei consolidati caratteri paesaggistici dei luoghi.*
 - *Sempre in sponda destra del fiume, a monte della traversa, l'attuale sistemazione dei luoghi vede la presenza di un capannone industriale dismesso, che tuttavia non ha modificato la zona arginale del fiume ponendosi nella prima fascia pianeggiante alle sue spalle: la prevista demolizione del capannone, sicuramente auspicabile, non è tuttavia sufficiente a giustificare o a mitigare le amplissime trasformazioni spondali proposte, che risultano molto più estese, impattanti e irreversibili rispetto alla situazione attuale, alterando in maniera sostanziale la morfologia stessa della sponda fluviale.*
 - *In sinistra Adige, l'artificializzazione della sponda è invece determinata dall'innalzamento del pelo libero del fiume (variabile da pochi centimetri nella parte più a monte del rigurgito a circa 2,2 m in corrispondenza del ponte di Settimo) che per circa 500 metri a monte della traversa comporta l'inabissamento dello storico sedime della strada alzaia. Al fine di evitare tale situazione, il progetto propone quindi la realizzazione di un nuovo muro arginale e la sopraelevazione della stessa strada alzaia, il cui tracciato storico e soprattutto il suo strettissimo rapporto con il fiume, non limitato da strutture murarie, verrebbero a quel punto irrimediabilmente e irragionevolmente perduti.*
- 3) Considerazioni finali e indicazioni delle soluzioni migliorative in grado di consentire la realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile.
- *L'intervento scaturisce dalla proposta di riqualificare e potenziare un'infrastruttura esistente (un ponte in calcestruzzo armato di dimensioni contenute realizzato nel secondo dopoguerra), realizzandovi in corrispondenza ulteriori manufatti funzionali alla produzione di energia rinnovabile (traversa fluviale con paratoie e adiacente centrale idroelettrica).*
 - *La proposta, concentrando e sommando in una specifica e molto delicata zona del corso fluviale (accanto all'abitato storico di Settimo) le strutture architettoniche e ingegneristiche funzionali alla viabilità e alla produzione energetica, determina impatti sostanziali che conducono a una perdita cospicua, irragionevole e irreversibile delle caratteristiche paesaggistiche più significative e identificative della zona, solcata da un corso d'acqua di grande importanza su cui si affaccia uno dei borghi fluviali di antica origine più interessanti e ricchi di storia dell'intero territorio veronese, il cui toponimo deriva dalla settima pietra miliare romana.*
 - *Risulta infatti evidente come l'assolvimento della sola funzione viabilistica (il ponte), anche nell'ipotesi di una completa demolizione e ricostruzione del manufatto esistente, condurrebbe certamente alla realizzazione di una nuova infrastruttura dalle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche molto diverse da quanto proposto, estremamente più contenuta, leggera e connotata dall'assenza, o eventualmente da una presenza molto più limitata, di appoggi in alveo, così come anche attualmente accade. Risulta altrettanto evidente che la realizzazione di una traversa fluviale, seppur all'interno di un alveo di grandi dimensioni come quello dell'Adige, se svincolata dalla necessità di trovarsi in corrispondenza di un ponte carrabile (e del collegato centro abitato di antica origine) potrebbe dar luogo a impatti paesaggistici assai più ridotti, anche per il solo fatto di poterne ragionare il posizionamento sulla base di attente considerazioni di natura paesaggistica, identificando una localizzazione possibilmente lontana da insediamenti storici ed eventualmente*

connotata da situazioni di degrado e compromissione dei valori paesaggistici, quale evidentemente non è il sito in oggetto.

- La prima soluzione alternativa potrebbe quindi scaturire dallo svincolare il progetto della traversa fluviale e dell'adiacente centrale di produzione idroelettrica da quello della riqualificazione/potenziamento dell'attuale infrastruttura carrabile del ponte. Dato il lungo sviluppo del fiume Adige, è certamente possibile individuare una posizione alternativa nella quale posizionare tali manufatti, al fine di arrecare il minor disturbo possibile al contesto paesaggistico tutelato o, ancor meglio, proporre interventi in grado di riqualificarne eventuali tratti paesaggisticamente degradati. Tale posizione, più a valle del sito in oggetto, potrebbe ad esempio ritrovarsi nei pressi dell'ansa del fiume che precede la struttura aeroportuale in loc. Boscomantico, o in eventuali situazioni paesaggistiche dalle caratteristiche analoghe. Non essendo necessaria in tale posizione la realizzazione di un nuovo ponte carrabile, la struttura della traversa risulterà sensibilmente meno impattante, emergendo in modo limitato dall'alveo e tale per cui sarebbe possibile anche immaginare delle opere di mitigazione effettivamente efficaci, unitamente ad ulteriori opere di riqualificazione ambientale.
- Un'ulteriore possibile alternativa è quella di immaginare l'installazione diffusa, lungo il corso dell'Adige e quindi anche nei pressi del luogo identificato in oggetto, di strutture di produzione di energia idroelettrica di limitata capacità produttiva ma, chiaramente, anche di assai più ridotto impatto paesaggistico (cd. "micro-idroelettrico"). La sommatoria di molteplici strutture di tale tipologia lungo l'asta dell'Adige potrebbe, da un lato, consentire di ottenere comunque una produzione energetica complessiva rilevante e paragonabile a quella in progetto, ma dall'altro di inserire tali manufatti in posizioni paesaggisticamente appropriate e facilmente mitigabili, senza inoltre comportare impatti su vastissime aree territoriali come quelli descritti in precedenza.

3. Rete Natura 2000 e analisi delle incidenze

Con riferimento alla valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha trasmesso, con nota prot. n. 182437 del 03/04/2023, la relazione tecnica n. 57/2023 della quale viene di seguito riportata una sintesi delle valutazioni ivi effettuate:

Rispetto ai siti della rete Natura 2000, le opere in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito ZSC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest". Ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, per l'intero progetto è stata indicata la coerenza con la disciplina del D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e delle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017).

Secondo la vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con D.G.R. n. 2816/2009), le opere in argomento ricadono anche in aree attribuite ai seguenti habitat di interesse comunitario (anche in situazioni di mosaico): 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)".

Tale quadro ambientale è stato oggetto tuttavia di approfondimento e revisione nello studio per la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, di cui alla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio - Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000.

Con i suddetti approfondimenti tecnici e a seguito dei successivi riscontri istruttori è quindi emerso che a monte del ponte stradale di Settimo non sono presenti elementi riconducibili ai suddetti habitat di interesse comunitario, ad eccezione del complesso boscato presente nella gola in sinistra idrografica all'altezza del depuratore di Pescantina e di quello posto in destra idrografica del fiume Adige sulla sponda opposta a quella del predetto depuratore, venendo quindi meno una diretta interferenza dell'opera con tali elementi tutelati.

Per quanto attiene la componente delle specie di interesse comunitario, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Barbus plebejus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Podarcis muralis*, *Lacerta bilineata*, *Hierophis viridiflavus*, *Alcedo atthis*, *Emberiza hortulana*, *Falco columbarus*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Rhynolophus hipposideros*, *Hypsugo savii*;

L'analisi delle incidenze sui siti della rete Natura 2000, effettuata con specifica istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, perviene ad una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000. Nel rispetto di quanto previsto dal Principio di Precauzione e al fine di garantire che gli effetti negativi, attesi nei confronti degli habitat e delle specie del sito della rete Natura 2000 coinvolto, siano non significativi, sono state altresì previste le seguenti indicazioni prescrittive:

1. di consentire l'esecuzione delle opere in argomento laddove risulti accertata, e opportunamente documentata, l'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario ovvero le modalità esecutive siano tali da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat di interesse comunitario in conseguenza della modifica dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali, e in particolare per: 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*". A tal fine andrà effettuata preventivamente la verifica della vigente cartografia degli habitat anche per il tratto a valle del ponte stradale di Settimo (almeno fino al ponte ferroviario in loc. Boscomantico), sulla base delle indicazioni di cui alla circolare prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 e alla D.G.R. n. 1066/2007. Conseguentemente dovrà essere presentato l'aggiornamento del relativo geodatabase, comprensivo del perfezionamento della proposta di modifica effettuata sulla base delle indicazioni istruttorie espresse, al fine del successivo espletamento delle ordinarie procedure amministrative in materia;
2. di garantire l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità (mediante interventi volti a incrementare ovvero rafforzare adeguate condizioni ecotonali). Con riguardo a ciò, al fine di assicurare l'integrità del sito della rete Natura 2000 coinvolto e con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, dovranno essere attuati interventi di recupero del livello di conservazione delle superfici dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e dovranno essere attuati interventi di miglioramento ambientale, nelle aree del sito Natura 2000 o nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso, degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie riconosciute presenti. Tali interventi di recupero del livello di conservazione e di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati, preliminarmente all'avvio dei lavori, con le competenti strutture regionali. L'attuazione di questi interventi dovrà essere documentata e verificata anche in termini di efficacia sulla base del monitoraggio proposto;
3. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) e sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio. Inoltre, dovrà essere garantita l'efficienza del sistema per il passaggio dell'ittiofauna almeno per l'intera durata della concessione di derivazione e di ciò dovrà essere dato opportuno riscontro alle competenti autorità anche mediante specifici campionamenti ittici;

4. di utilizzare per il rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale, con riferimento al geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (*Salicion eleagni*, *Salicion albae*, *Alnion incanae*). Per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, preferibilmente *Salix eleagnos*, *Salix purpurea*) ovvero sia ridotto il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l'uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di sviluppare il programma di monitoraggio previsto anche rispetto agli habitat e specie di interesse comunitario interessati dagli effetti del progetto in argomento, qualificando e identificando (pure cartograficamente per ognuno di questi) gli ambiti corrispondenti all'unità ambientale omogenea entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione. La durata del monitoraggio post operam non dovrà essere inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e potrà essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi). Gli esiti delle verifiche del monitoraggio siano forniti all'autorità regionale per la valutazione di incidenza anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);
7. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario terrestri preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che, l'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. La direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle misure di precauzione e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
8. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e altresì di comunicare alla medesima Autorità la predetta verifica documentale del rispetto delle indicazioni prescrittive ogni 30 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione);

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A.

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra il Comune di Bussolengo e Settimo di Pescantina: nella centrale, prevista in sponda destra del fiume Adige, vengono sistemate 3 turbine Kaplan da 50 mc/s l'una, al fine di turbinare una portata massima di 150 mc/s, per una potenza nominale media annua di 2,999 MW con un salto motore lordo di 3,66 m;

- TENUTO CONTO che il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sulla scorta dei pareri n. 65 del 17/04/2019 e n. 93 del 24/07/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ha adottato il provvedimento di VIA non favorevole con proprio Decreto n. 91 del 29/08/2019 e che, a seguito del provvedimento di VIA non favorevole, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha espresso, con proprio decreto n. 186 del 30/04/2020, il diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento;
- TENUTO CONTO che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 82 del 6 maggio 2021, ha disposto l'annullamento del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 186 del 30/04/2020 e del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 91 del 29/08/2019 e degli allegati pareri del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 65 del 17/04/2019 e n. 93 del 24/07/2019;
- TENUTO CONTO che, a seguito di quanto indicato nella sentenza, la Società Iniziative Veronesi S.r.l., con nota ricevuta in data 22/06/2021 (prot. n. 281057), ha presentato formale richiesta di riattivazione della conferenza di servizi per ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- CONSIDERATO che con nota n. 421471 del 24/09/2021, successivamente sostituita con nota n. 447431 del 06/10/2021, il Direttore Della Difesa del Suolo e della Costa, considerato che la DGRV n. 1628/2015 dispone che il parere regionale da rendere in conferenza di servizi si forma all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha chiesto alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso di rideterminarsi sul provvedimento di V.I.A. già adottato, alla luce della citata sentenza del TSAP n. 82 del 6 maggio 2021;
- CONSIDERATO che l'istruttoria di VIA si è focalizzata sugli aspetti tecnici e ambientali che sono stati contestati nelle motivazioni della sentenza di annullamento, facendo proprie tutte le altre valutazioni espresse nella precedente istruttoria;
- CONSIDERATO che l'area di intervento risulta in parte sottoposta alle disposizione della Parte Terza – Beni paesaggistici del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- PRESO ATTO che in data 17/03/2023 (con nota prot. n. 8533-P ricevuta con prot. regionale n. 165859 del 24/03/2023) la Soprintendenza Archeologia, Bella Arti, e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha inviato il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto a causa degli impatti che esso genererebbe sui caratteri paesaggistici del fiume Adige e sui caratteri e valori paesaggistici del contesto fluviale tutelato, dando indicazioni in merito alle soluzioni migliorative in grado di consentire in altro sito la realizzazione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile o tramite installazione diffusa (micro-idroelettrico);
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, a seguito di quanto rilevato nella sentenza del TSAP sulla "*possibile deroga alla luce netta minima fra pile contigue e spalla del ponte*" che la Regione Veneto non avrebbe richiesto al Consiglio Superiore LL-PP., ha riesaminato il progetto nel corso della seduta del 04/03/2022 e, preso atto che il nuovo ponte prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m (ai sensi del punto 5.1.2.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture 17/01/2018), ha ritenuto necessario richiedere il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- TENUTO CONTO che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 08/11/2022 si è espresso con voto n. 92/2022, concludendo che "*ai sensi delle vigenti NTC 2018 non si ravvede*

per le opere in progetto, così come presentate, possibilità di deroga alle disposizioni riportate al punto 5.1.2.3” e pertanto la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “è del parere che il progetto delle opere di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Adige, in località Corno, nei Comuni di Bussolengo e Pescantina (VR), debba essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nei suesposti considerato”

PRESO ATTO

che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, sulla base della propria istruttoria del 4 marzo 2022 e di quanto formulato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 166 del 21/12/2022 ha espresso parere non favorevole all’intervento in oggetto in quanto il progetto della traversa di Settimo, analizzato alla luce dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona e del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non può essere valutato favorevolmente così come presentato, in quanto deve essere rivisto, integrato e modificato in conformità alle valutazioni riportate nel parere n. 92/2022 della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO

che le modifiche al progetto che si rendono necessarie alla luce dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona e della Soprintendenza Archeologia, Bella Arti, e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza sopra citati non sono suscettibili di mere prescrizioni, in quanto di rilevanza tale da comportare variazioni di carattere sostanziale al progetto originario che, pertanto, si risolverebbero nella redazione di un progetto del tutto diverso da quello originario;

CONSIDERATO

altresì che la soluzione prospettata non è conforme al punto 5.1.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. Infrastrutture del 17/01/2018 e non è derogabile alla stessa disposizione normativa, come da parere n. 92/2022 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

PRESO ATTO

che con nota del 04/05/2023 e l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere non favorevole evidenziando in particolare che:

- In merito agli **aspetti di tutela della risorsa idrica**: gli approfondimenti eseguiti sugli aspetti di carattere morfologico non possono ritenersi pienamente esaustivi delle raccomandazioni della “Direttiva Derivazioni”(pag.24), la quale rileva la necessità di una valutazione sito-specifica degli effetti delle opere strutturali sul trasporto solido e sulle possibili modifiche morfologiche, anche allo scopo di individuare le conseguenti eventuali misure di mitigazione finalizzate a preservare l’assetto morfologico ante operam;
- In merito agli **aspetti di natura idraulica**: l’area individuata per la realizzazione delle opere di raccordo stradale è parzialmente individuata come area a pericolosità idraulica media P2 ai sensi del PGRA, mentre le rimanenti opere ricadono in area fluviale. Dall’esame della documentazione presentata emerge quanto segue:
 - per quanto riguarda la realizzazione della traversa, del ponte e della pista ciclopedonale, l’intervento proposto non è coerente con le prescrizioni di cui all’art. 10 comma 2 delle N.T.A, che stabilisce che per le opere che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è necessaria la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punto 3.1);
 - per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture viarie di collegamento, l’intervento proposto non è coerente con le prescrizioni

di cui all'art. 13 delle N.T.A., che richiede la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);

- la geometria del ponte proposto non è conforme a quanto riportato al punto 5.1.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018 (NTC 2018). A questo proposito si evidenzia che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con protocollo n. 92/2022, ha specificato che “ai sensi delle vigenti NTC 2018 non si ravvede per le opere in progetto, così come presentate, possibilità di deroga alle disposizioni riportate al punto 5.1.2.3”.

VISTA la relazione istruttoria per la valutazione di incidenza della Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV trasmessa con nota prot. n. 182437 del 03/04/2023;

RITENUTO che il contenuto e la rilevanza delle motivazioni espresse nei pareri pervenuti da parte della Soprintendenza Archeologica delle Arti e del Paesaggio e da parte della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Verona, forniscono elementi che non consentono di ritenere l'intervento, così come proposto, compatibile sotto un profilo ambientale;

RITENUTO che, anche tenuto conto dell'interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sotto i profili sopra evidenziati non risultano sussistere soluzioni alternative cui il progetto originario possa essere ricondotto mediante mere prescrizioni o modifiche non sostanziali; ma al contrario, alla luce delle rilevate criticità, una eventuale soluzione alternativa comporterebbe l'elaborazione di modifiche sostanziali dalle quali ne scaturirebbe un nuovo progetto, differente dal progetto in esame sia per quanto concerne l'ubicazione che la struttura e le dimensioni dell'opera di presa;

esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A. ed il rappresentante di Veneto Innovazione S.p.A.), **parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale** per il progetto di impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra il Comune di Bussolengo e Settimo di Pescantina presentato dalla società Iniziative Veronesi S.r.l.

Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *Eva Maria Lunger*

Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *Dott. Luca Marchesi*

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to *Ing. Lorenza Modenese*

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
F.to *avv. Cesare Lanna*